

MASSIMO BRUTTI
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Bernardo Sordi

Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
| 541–550



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9
eISBN 978-3-944773-21-6
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?

1. Una ricetta accattivante

Nelle dense righe di invito al seminario, gli organizzatori hanno messo opportunamente in guardia da una comparazione tra forme astratte: da una comparazione, cioè, che si limitasse a misurare somiglianze e differenze tra istituti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi.

A ben guardare, questa comparazione descrittiva è essa stessa frutto dell'ipoteca nazionalistica. Si pongono in parallelo gli ordini giuridici, a loro volta delimitati e circoscritti da rigidi confini territoriali. Si segue una comparazione per rette parallele, raramente destinate ad incontrarsi, che proprio attraverso il confronto, scandendo le differenze, esalta l'autonomia e quasi l'impermeabilità dei singoli percorsi nazionali.

Occorre riconoscere che questo tipo di comparazione ha svolto in passato un enorme compito informativo.

Una intera generazione di giuristi italiani si è avvicinata ai temi del diritto costituzionale comparato, studiando *Le forme di governo* di Costantino Mortati:¹ un fortunato ciclo di lezioni, edito nel 1973, appartenente dunque alla fase scientifica dell'ultimo Mortati, ma che sviluppava e proseguiva una inclinazione comparatistica, che già dalla fine degli anni Cinquanta caratterizzava i suoi corsi di diritto costituzionale italiano e comparato nella facoltà di Scienze politiche della Sapienza, a Roma.²

Le *Lezioni* di Mortati, nel loro genere, erano un capolavoro: un testo complesso, rivelatore del dominio totale che Mortati possedeva degli esiti costituzionali del Novecento giuridico, paesi socialisti inclusi; della vicenda complessiva dello Stato moderno; della storia costituzionale italiana.

1 MORTATI (1973) *passim*.

2 LANCHESTER (2012) 696.

Quello di Mortati era sicuramente un atlante prezioso delle carte costituzionali del Novecento; ne rivelava insieme la geografia e la storia, scoprendo ed inventariando uno Stato costituzionale dai mille rivoli, dalle molteplici intersezioni, dai bruschi e dolorosi *revirements*. Eppure, quel racconto non appariva del tutto coeso. Costretto a seguire l'articolazione dei diversi confini nazionali, finiva esso stesso per risultare segmentato. La ricostruzione si muoveva, appunto, per forme, per modelli: per modelli di ingegneria costituzionale più che di storia costituzionale.

Rispetto a questa prima tappa, pur così importante, di una comparazione giuridica che per sua natura già ampiamente sfatava « il culto dello Stato, della legge, del Codice »,³ la *Comparative legal history* ci offre, oggi, una ricetta ancor più accattivante. Si fa carico dei nuovi problemi di mappatura spaziale della storia giuridica oltre le storie nazionali.⁴ Ci promette di superare il catalogo delle forme astratte e delle invarianti concettuali, mettendo da parte il « continuismo acritico »⁵ e garantendoci profondità storica e contestualizzazione delle intersezioni e delle circolarità alla base della nascita e dello sviluppo del giuridico.

L'obiettivo è quello di mettere in luce le circolazioni, le recezioni, gli intrecci dei processi di formazione del diritto, tanto più profondi e diffusi, tanto più ci si allontana – all'indietro – dal sistema ottocentesco degli Stati, riscoprendo quindi anche una intrinseca, naturale, pluralità delle storie giuridiche.⁶

Si dovrebbe, così, rompere il circolo vizioso di uno spirito popolare che da Savigny in poi aleggia e soffia, sistematicamente, solo in ciascun popolo, traducendosi in altrettanti, distinti, diritti nazionali.

Si dovrebbe restituire visibilità e pari dignità al centro come alla periferia della storia giuridica occidentale,⁷ rompendo una declinazione della *European legal history* che in buona sostanza non è mai riuscita ad allentare il focus – strettamente continentale – del suo centro di attrazione. Una storia segnata quindi da vistose egemonie: Francia e Germania su tutte (cui si aggiunge, ma solo ed esclusivamente per il basso medioevo, l'Italia, o

3 GROSSI (2007) 198.

4 SORDI (2013) *passim*.

5 BRUTTI (2018) in questo volume.

6 HALPERIN (2010) 295 ss.

7 PIHLAIAMÄKI (2014) 121 ss.

meglio, la *Respublica Christiana* dei grandi glossatori e commentatori). A conferma che il racconto, più accreditato, della storia europea del diritto è scandito dalla « succession of “schools” of law professors », che elevando il *mos gallicus* a « centre stage », già a partire dalla prima età moderna, aveva in pratica escluso l'intera Europa meridionale dal suo raggio di attenzione.⁸

Egemonie non prive di precise opzioni storiografiche, quindi, ma certo rafforzate dalla capacità di questi due percorsi di porsi, con l'approssimarsi della contemporaneità, come motori dei processi di circolazione e di recezione (dalle costituzioni rivoluzionarie ai codici napoleonici; dalla pandettistica al germanismo amministrativo, dal BGB alla costituzione di Weimar).

La recente messa in cantiere di una grossa impresa collettiva (*Oxford Handbook of European Legal History*⁹) dovrebbe andare – programmaticamente – in questa direzione.

Dovrebbe attenuarsi l'ipotesi di un andamento rettilineo ed uniforme di un *droit savant* che dallo *ius commune* medievale si riallaccia, senza fratture, all'umanesimo giuridico, all'*usus modernus pandectarum* ed, infine, alla pandettistica. Una ipotesi (come ha ben dimostrato Thomas Duve¹⁰) che sorreggeva l'intero progetto – pur straordinariamente meritorio – che Helmut Coing aveva delineato e messo in cantiere, negli anni Sessanta, per la *Europäische Privatrechtsgeschichte*, con la fondazione del Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ed il varo dell'*Handbuch der Quellen*, serrando le fila di un più ampio “movimento europeo” che, da Paul Koschaker a Erich Genzmer, da Franz Wieacker ad Helmut Coing, aveva finalmente dischiuso, anche per la storia giuridica, una prospettiva europea, pur tuttavia ancora segnata da « a strong national imprint ».¹¹

L'*Oxford Handbook of European Legal History* dovrebbe invece far emergere le realtà rimaste fuori dalla corrente continentale – i Paesi scandinavi, la Russia, l'Europa dell'est –, che almeno per il periodo corrispondente all'antico regime francese fanno, ancor'oggi, la loro comparsa solo come riflesso di qualche lettera di Voltaire o di qualche corrispondenza dei fisiocrati.

8 OSLER (1997) 395–397.

9 In corso di stampa, per Oxford University Press, a cura di H. Pihlajamäki, M. Dubber e M. Godfrey.

10 DUVE (2012) 21–27.

11 DUVE (2013) 8.

La nuova prospettiva storico-comparativa dovrebbe così attenuare l'ottica centralistica, che svilisce il ruolo delle periferie e ne misura la storia in funzione del centro, secondo una ipotesi interpretativa in cui « the legal historical agenda, or menu, is set by the centre ».¹²

2. Resistenze e cautele

Tutto risolto, dunque? Il punto di domanda del titolo impone cautela, specialmente se dal diritto privato si passa al diritto pubblico.

Intanto, da parte delle storiografie dei paesi egemoni sul piano continentale, c'è una certa resistenza ad abbandonare il *main stream* del percorso nazionale, facendolo confluire in un più generale percorso europeo, nonostante la crescente consapevolezza che lo storico del diritto, anche se opera all'interno di un itinerario nazionale, si colloca esattamente « sur le passage des frontières ».¹³

In certi casi, paradossalmente, lo storico fa fatica a disfarsi degli abiti ottocenteschi, degli abiti savignyani; è più nazionalista del giurista di diritto positivo, ormai educato all'ordine giuridico europeo ed alla trasversalità tipica degli ordinamenti multilivello. Non si tratta solo di veteronazionalismo o di supponenza nei confronti della periferia della storia europea. La complessità del percorso storico delle istituzioni politiche europee è talmente pronunciata che lo storico sente il peso delle individualità irripetibili e su queste, quindi, tende a concentrare il proprio raggio di indagine.

In secondo luogo, fare *Comparative legal history* è tutt'altro che facile. Richiede conoscenze sterminate. È praticabile solo come impresa collettiva. Ma proprio per questo con il rischio, ricorrente, di letture troppo frammentate, scarsamente unitarie e, quindi, di non agevole leggibilità.¹⁴

Mentre la sfasatura dei tempi storici o le marcate individualità delle vicende istituzionali dei diversi percorsi nazionali spinge a procedere per quadri staccati, finendo per riprodurre – in chiave diacronica – una comparazione necessariamente descrittiva.

12 PIHLAJAMÄKI (2014) 126.

13 HALPERIN (2014) 197, con le osservazioni di SORDI (2015).

14 Sul rischio che imprese di questo genere, per l'eccessivo numero di autori coinvolti, « merely lead to a cacophony of voices », già le perplessità di STOLLEIS (2010) 50, favorevole, al contrario, ad una « joint production by a small group of authors who view themselves as a group ».

Basterebbe pensare al rilievo che ha avuto, specialmente in passato, il tema della decadenza nella storia d'Italia, cronologicamente situato tra periodi storici che ancor'oggi definiamo – non per caso – Rinascimento e Risorgimento. È la dimostrazione lampante della difficoltà di una storia europea dello Stato: quella storia cui la vicenda degli antichi Stati italiani è sembrata a lungo non essere in grado di approdare, per il peso delle eredità cittadine medievali, per l'inestinguibile pluralismo, per l'ingombro della dominazione straniera e quindi il ritardo, quasi epocale, nella costruzione di una statualità nazionale. Pesi e ritardi che, una volta raggiunta l'unità nazionale, si traducevano in altrettanti motivi di debolezza ed arretratezza del finalmente costituito Stato italiano.¹⁵

La stessa *Begriffsgeschichte*, che pure può affidarsi alla grande circolarità delle idee, con l'approdo ai volgari e alle lingue nazionali, e quindi con la conseguente rottura dell'universalismo giuridico assicurato dall'uso del latino (secondo tempi ed approdi che peraltro non collimano, anche se ci limitiamo al solo confronto tra Francia, Germania, Italia), sconta specificità e cronologie che si modellano su tempi di affermazione e modi di espressione, tipici della lingua giuridica nazionale di riferimento.¹⁶

Specialmente per il lungo antico regime, vuoi sul piano istituzionale, più strettamente connesso alle individualità delle diverse storie politiche, vuoi sul piano della storia concettuale, i tempi, dunque, difficilmente si sincronizzano; i sentieri raramente convergono.

Tradizione, rivoluzione, riforma:¹⁷ i tre termini con i quali si dà normalmente conto dei percorsi di approdo alla modernità, affatto diversi per tempi e scansioni, in Inghilterra, Francia e Germania, sono, del resto, lì a dimostrarlo. Soltanto quando la *Sattelzeit*, lungo la quale si distende la frattura sette-ottocentesca, si è definitivamente chiusa, i sentieri – almeno sul continente – tornano a convergere e si avvia la *Belle époque* dello Stato di diritto e del diritto amministrativo.¹⁸

Non è dunque un caso che il piano politico-istituzionale del diritto pubblico sia stato avvertito, sin dai primi esperimenti di comparazione di Raymond Saleilles ed Edouard Lambert, come terreno più impervio rispetto al

15 SORDI (2016) 45–54.

16 BEAUD (2009) 1 ss.

17 SCHIERA (2013) 51 ss.

18 JOUANJAN (2011), SORDI (2014) e SORDI (2017).

tessuto dei rapporti giuridici di diritto comune:¹⁹ un terreno in cui era certo possibile « la comparaison des constitutions étrangères », il confronto, per forme astratte, dei testi legislativi, ma che assai meno si prestava al progetto di un « droit commun de l'humanité civilisée »,²⁰ che la pressoché contemporanea entrata in vigore del BGB e del Codice svizzero, con il centenario del *Code civil*, sembravano aver reso possibile.

3. Difficoltà e opportunità di un *case study*

Mi soffermo in chiusura, per cercare di contestualizzare in modo più ravvicinato, grazie ad un concreto tavolo di lavoro, le difficoltà e le opportunità offerte da una *Comparative Legal History* a base europea, sull'esempio di una ricerca che proprio in questi giorni mi sta affaticando.

Public law before public law: un capitoletto, appunto, di quell'*Oxford Handbook of European Legal History* che prima ricordavo. In sostanza, quando e in che modo i giuristi europei iniziano a pensare la relazione di potere in un ambito disciplinare proprio e peculiare, distinto da quello dello *ius civile*.

Il quadro che si parava davanti, grazie alle ricerche di tanti colleghi, primo fra tutti Michael Stolleis,²¹ era straordinariamente variegato.

In sintesi estrema: la ripresa, con nuovi innesti semantici, della antica distinzione di Ulpiano, tra diritto pubblico e diritto privato, operata all'inizio dell'età moderna dai giuristi dell'umanesimo giuridico. E, quindi, l'avvio di almeno quattro, grandi, distinti, itinerari di sviluppo, diversi per contenuti, tappe, cronologie, protagonisti: un *percorso francese* scandito – tra Le Caron, Bodin, Loyseau, Domat –, da una precoce declinazione del diritto pubblico, in un campo giuridico ben perimetrato dalla sovranità della *République* e reso tangibile dalla complessa intelaiatura magistratuale (*offices et commissions*), propria dello Stato di giustizia; un *percorso tedesco*, al contrario, per lungo tempo, anche dopo Westfalia, che declina il diritto pubblico non come proiezione dello Stato territoriale, ma come *ius publicum imperii romano-germanici* e che approda lentamente alla statualità, grazie all'enorme lavoro della *Policeywissenschaft*, in cui il diritto è solo una delle tante scienze

19 BOUGHEY (2013) 55 ss.

20 SALEILLES (1900; 1911) nella contestualizzazione di SABBIONETI (2010) 265–75.

21 STOLLEIS (2008) e STOLLEIS (2014).

dello Stato; un *percorso italiano* in cui, tutt'al contrario, diritto pubblico e costituzione iniziano a materializzarsi soltanto nel secondo Settecento, in stretta prossimità alla frattura rivoluzionaria, quasi azzerando la possibilità di un diritto pubblico di antico regime, a favore di un incontro improvviso con le costituzioni rivoluzionarie; un *percorso inglese*, infine, nel quale la distinzione di Ulpiano non circola; ma nel quale, anche per questo, i progressi della costituzione sono vistosi ed il campo dei diritti può trovare, già nei *Commentaries* di Blackstone del 1765-69, in una deliberata indistinzione tra pubblico e privato, una solidissima raffigurazione a base individualistica.

Come si può intuire, anche da questi brevi cenni, si è palesato un quadro, che nonostante programmaticamente avesse scelto di limitarsi a raffigurare una ristretta dimensione geografica del panorama europeo, e non intendesse, consapevole di non possedere gli adeguati strumenti d'indagine, raggiungere anche la periferia o tanto meno introdurre una prospettiva globale, ha immediatamente rivelato i problemi, di sincronia e convergenza dei tempi e dei percorsi, cui sopra si accennava.

Come si può fare, in questo caso, *Comparative legal history*? A mio avviso, dando conto della diversità dei tracciati, dei tempi, degli approdi. Ma è chiaro che questo è possibile solo spezzando il racconto, lavorando per quadri staccati e, soprattutto, con un alto tasso di semplificazione, certo arbitrario, ma pure indispensabile alla enucleazione di un *thema comparandum*.

Difficoltà²² che spiegano perché una storia europea del diritto pubblico sia ancora allo stato di progetto; sia ancora da scrivere. Nonostante, « we definitely can say that the times of national constitutional histories are over ».²³ Nonostante, non si sia all'anno zero; si possa, con una certa soddisfazione, osservare i risultati di una storia costituzionale, da sempre « storia di ordinamenti », più che di Stati,²⁴ ed i primi tentativi di spostare su di un osservatorio a scala europea i grandi temi della storia amministrativa.²⁵

Non c'è dubbio, tuttavia, che nell'ambito di una storia europea del diritto pubblico, i metodi vadano ancora affinati; le letture incrociate, perfezionate e sincronizzate. Con tutte le difficoltà dettate dalle cronologie, dal diverso

22 BELL (2008) 1259 ss.

23 STOLLEIS (2010) 53.

24 FIORAVANTI (2010) 32.

25 MANNORI, SORDI (2001).

peso delle fratture politiche, dalla questione dei confini, resa sempre complessa non solo dal corto circuito ricorrente tra dimensione geografica e dimensione politico-culturale dello spazio e della idea di Europa, ma anche da quel pesante « fardello della civilizzazione » che, tramite la colonizzazione e il diritto coloniale, scandiva i rapporti tra « l'Europa e gli "Altri" », aprendo nuove direttrici geografiche, ma soprattutto un complesso, contraddittorio, « sistema delle differenze » tra civiltà/inciviltà, metropoli/colonia.²⁶

La convergenza di storici e di scienziati sociali di diverse nazionalità, di diverse competenze disciplinari, è quindi indispensabile; il lavoro da fare è immenso, anche se volessimo limitarci, in prima battuta, al solo nucleo continentale ed atlantico, senza considerare i tanti rivoli periferici.

Eppure, anche con questi magri risultati, con un racconto che perde la sua trama unitaria e che si carica di un peso, sovrabbondante, di semplificazioni di una complessità irriducibile, l'allargamento dell'orbita è – a mio avviso – indispensabile.

Lo sguardo storico-comparativo diventa esso stesso strumento di più profonda comprensione dei percorsi nazionali; può misurare, in modo preciso, le originalità non confondibili ed i diversi innesti di lingua e diritto. Può, in ultima analisi, attivare positivamente « la tensione dialettica tra particolare e universale, tra frammentazioni statuali e respiro transnazionale », ²⁷ cui ci spingono, non solo le intersezioni e le circolazioni del passato ed il continuo oltrepassare le frontiere, tipico del diritto, ma anche le grandi domande del presente.

Soprattutto, quello sguardo insieme lungo e largo introduce complessità; traccia la trama di percorsi oggettivamente rilevanti; supera l'erudizione dei localismi, consentendo di meglio scoprire le tante, diverse, radici del nostro *idem sentire*.

26 COSTA (2005) 169 ss.

27 GROSSI (2007) 5.

Bibliografia

- BEAUD, OLIVIER (2009), L'histoire du concept de constitution en France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l'Etat, in: *Jus politicum*, 3, 1–29
- BELL, JOHN S. (2008), Comparative Administrative Law, in: REIMANN, MATHIAS, REINHARD ZIMMERMANN (a cura di) (2008), *Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 1259–1274
- BOUGHEY, JANINA (2013), Administrative Law: the next frontier of Comparative Law, in: *International and Comparative Law Quarterly*, 62, 55–95, <https://doi.org/10.1017/S0020589312000553>
- COSTA, PIETRO (2005), Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonalistica italiana, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33/34, L'Europa e gli "Altri". Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, 169–257
- DUVE, THOMAS (2012), Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive, in: *Rechtsgeschichte – Legal History*, 20, 18–71, <https://doi.org/10.12946/rg20/018-071>
- DUVE, THOMAS (2013), *European Legal History – Global Perspectives*, Max Planck Institute for European Legal History, Research paper series No. 2013–06, Frankfurt am Main
- FIORAVANTI, MAURIZIO (2010), Sulla storia costituzionale, in: *Giornale di storia costituzionale*, 19, 29–32
- GROSSI, PAOLO (2007), *L'Europa del diritto*, Roma–Bari
- HALPERIN, JEAN-LOUIS (2010), Le droit et ses histoires, in: *Droit et société*, 2, 295–314
- HALPERIN, JEAN-LOUIS (2014), Histoire comparée du droit, in: KRYNEN, JACQUES, BERNARD D'ALTEROCHE (a cura di), *L'Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires*, Paris, 183–201
- JOUANJAN, OLIVIER (2011), Die Belle époque des Verwaltungsrechts: zur Entstehung der modernen Verwaltungsrechtswissenschaft in Europa (1880–1920), in: VON BOGDANDY, ARMIN (a cura di), *Handbuch des Ius publicum europaeum*, vol. 4, *Verwaltungsrecht in Europa: Wissenschaft*, Heidelberg, 425–460
- LANCHESTER, FULCO (2012), Costantino Mortati, in: CAPPELLINI, PAOLO, PIETRO COSTA, MAURIZIO FIORAVANTI, BERNARDO SORDI (a cura di), *Enciclopedia italiana*, Ottava appendice, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma
- MANNORI, LUCA, BERNARDO SORDI (2001), *Storia del diritto amministrativo*, Roma–Bari
- MORTATI, COSTANTINO (1973), *Le forme di governo. Lezioni*, Padova
- OSLER, DOUGLAS J. (1997), The Myth of European Legal History, in: *Rechtshistorisches Journal*, 16, 393–410
- PIHLAJAMÄKI, HEIKKI (2014), Comparative contexts in Legal History: are we all comparatists now?, in: ADAMS, MAURICE, DIRK HEIRBAUT (a cura di), *The method*

- and culture of comparative law. Essays in honour of Mark van Hoecke, Oxford–Portland, 121–132
- SABBIONETI, MARCO (2010), *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza repubblica di Raymond Saleilles (1855–1912)*, Milano
- SCHIERA, PIERANGELO (2013), *La comune storia europea del diritto amministrativo e della sua scienza*, in: CASSESE, SABINO, PIERANGELO SCHIERA, ARMIN VON BOGDANDY, *Lo Stato e il suo diritto*, Bologna, 51–95
- SORDI, BERNARDO (2013), (a cura di) *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, Milano
- SORDI, BERNARDO (2014), *Sur la valeur normative de la doctrine juridique dans le système administratif*, in: *Droits*, 60, 169–189, <https://doi.org/10.3917/droit.060.0169>
- SORDI, BERNARDO (2015), *La storia del diritto in Francia*, in: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 44, 1050–54
- SORDI, BERNARDO (2016), *Le origini storiche della debolezza dello Stato italiano*, in TORCHIA, LUISA (a cura di), *Attraversare i confini del diritto*, Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, 45–54
- SORDI, BERNARDO (2017), *Rechtsstaat and the Rule of Law: Historical Reflections on the Emergence and Development of Administrative Law*, in: ROSE-ACKERMAN, SUSAN, PETER LINDSETH, BLAKE EMERSON (a cura di), *Comparative Administrative Law, Second Edition*, Cheltenham (UK)-Northampton (MA), 23–37
- STOLLEIS, MICHAEL (2008), *Storia del diritto pubblico in Germania, vol. I, Pubblicità dell'Impero e scienza di polizia 1600–1800*, Milano
- STOLLEIS, MICHAEL (2010), *Concepts, models and traditions of a comparative European constitutional history*, in: *Giornale di storia costituzionale*, 19, 45–55
- STOLLEIS, MICHAEL (2014), *Storia del diritto pubblico in Germania, vol. 2, Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800–1914*, Milano

Indice

- 1 | **Massimo Brutti, Alessandro Somma**
Introduzione
- 5 | **Alfons Aragoneses**
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | **Eliana Augusti**
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | **Massimo Brutti**
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | **Antonello Calore**
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | **Salvatore Casabona**
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | **Tommaso dalla Massara**
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | **Thomas Duve**
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**
El papel de la historia del derecho en la formación del
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**